

2) *La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Conticchio/Commissione**

(Causa F-22/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Calcolo dei diritti di pensione — Attribuzione dello scatto — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità)**

(2012/C 287/75)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

**Oggetto**

Domanda della ricorrente di annullare la decisione relativa alla concessione e alla liquidazione delle sue spettanze pensionistiche

**Dispositivo**

1) *Il ricorso della sig.ra Conticchio è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 7.5.2011, pag. 31.

**Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione**

(Causa F-75/12)

(2012/C 287/76)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni recanti calcolo del bonifico dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea e, nella misura necessaria, delle decisioni recanti rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti.

**Conclusioni dei ricorrenti**

— annullare le decisioni recanti calcolo del bonifico dei loro diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea;

— se necessario, annullare le decisioni recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti diretti ad ottenere l'applicazione delle DGE e dei coefficienti attuariali vigenti al momento della presentazione della loro domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ/Commissione**

(Causa F-76/12)

(2012/C 287/77)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione recante trasformazione dei punti di merito ricevuti presso un'altra istituzione e dell'informazione amministrativa recante pubblicazione dell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011.

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla trasformazione dei punti di merito ricevuti dalla ricorrente presso un'altra istituzione unitamente all'informazione amministrativa n. 48/2011 del 27 ottobre 2011, recante pubblicazione dell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di valutazione e promozione 2011, su cui non è presente il nome della ricorrente;